



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 14 dicembre 2012, n. 300

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" - Autorità procedente: Commissario ad Acta per l'esecuzione della decisione n. 8420/10 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V - PARERE MOTIVATO.

L'anno 2012 addì 14 del mese di dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 11/Commiss del 25/1/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1086 del 09/02/2012, il Commissario ad Acta, nominato per l'esecuzione della decisione n. 8420/10 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V (d'ora in poi Commissario ad Acta), presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie", trasmettendo in allegato il Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati scritto-grafici relativi. Il Commissario ad Acta agiva in nome e per conto del Comune di Bari in quanto, con sentenza n. 3817/08 della sezione V del Consiglio di Stato, lo stesso veniva nominato al fine di dare esecuzione alla prima pronuncia n. 4267/07 dello stesso Consiglio e alle successive pronunce di ottemperanza, dichiarative dell'obbligo del Comune di Bari di portare a conclusione il procedimento relativo all'intervento di edilizia giudiziaria per la realizzazione del progetto della Sede Unica degli Uffici Giudiziari;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 96 del 11/05/2012 ad oggetto "D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica - Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" - Autorità procedente: Commissario ad Acta per l'esecuzione della decisione n. 8420710 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V" veniva disposto l'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 c. 4 del Decreto, della variante suddetta;
- con nota prot. n. 2166 del 10/5/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4080 del 21/5/2012, il Servizio regionale Tutela delle Acque faceva pervenire il proprio contributo richiesto nota prot. del Servizio Ecologia n. 1378 del 16/02/2012 in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- con nota prot. n. 4375 del 5/6/2012, l'Ufficio VAS notificava la predetta determinazione al Commissario ad Acta, quale Autorità procedente, e al Comune di Bari;
- con nota prot. 22966/12/9C/Gab del 9/6/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4595 del

12/06/2012, il Prefetto di Bari chiedeva notizie in merito alla procedura di VAS della proposta di variante per la Cittadella di Giustizia approvata dal Commissario ad acta.

- con nota prot. n. 4703 del 15/6/2012, il dirigente del Servizio Ecologia, rispondendo alla precedente nota relazionava in merito;

- con nota prot. n. 15/Commiss del 6/6/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5315 del 4/7/2012, il Commissario ad Acta rappresentava di aver adottato la delibera di variante urbanistica al PRG con atto prot. n. 95753/2012 del 23/4/2012 e attribuiva alla Regione il compito di "assumere le iniziative necessarie per il compimento della procedura";

- con nota prot. n. 5474 del 6/7/2012, l'Ufficio VAS richiamava gli adempimenti a carico dell'Autorità procedente di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii in merito alla necessaria procedura di VAS;

- con nota prot. n. 12/1118/9C/Gab del 2/7/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5769 del 16/7/2012, il Prefetto di Bari, in relazione alla situazione di emergenza degli edifici giudiziari, convocava un incontro fra il Commissario ad Acta e i dirigenti e funzionari interessati alla procedura VAS per l'11/7/2012;

- all'incontro in data 11/7/2012 intervenivano, il Commissario ad Acta, in qualità di l'autorità procedente, il RUP, il progettista della Variante, il Dirigente designato dal comune di Bari e l'autorità competente, in cui si chiarivano alcuni aspetti relativamente alla procedura di VAS e ai contenuti necessari del Rapporto Ambientale;

- con ricorso al Tar di Bari Prima Sezione, notificato il 25/7/2012 ed iscritto al R.G. n. 1200/2012, l'impresa Pizzarotti s.p.a chiedeva l'annullamento della predetta determinazione dirigenziale, ad onta dell'avvio della procedura di VAS avviata dal prefato Commissario ad Acta. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano pronunciamenti del Tar in merito.

- con distinto ricorso, notificato il 25/7/2012 ed iscritto al R.G. n. 3273/2007 l'impresa Pizzarotti s.p.a adiva il Consiglio di Stato (V sezione) al fine di ottenere l'esecuzione delle predette sentenze della stessa autorità giurisdizionale, chiedendo, contestualmente, la declaratoria di nullità o di annullamento della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 96 del 11/05/2012. L'udienza per la relativa discussione è fissata dinanzi alla V Sezione il 14 dicembre 2012;

- con nota prot. n. 16/Commiss del 30/7/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6337 del 2/8/2012, il Commissario ad Acta avviava la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie", trasmettendo ai sensi del comma 3 dell'art.13 del Decreto, anche su supporto digitale, i seguenti elaborati:

- Rapporto Ambientale;

- Sintesi non Tecnica;

- Allegato A - elaborati inerenti la verifica di assoggettabilità alla VAS (Rapporto preliminare costituito dalla Relazione tecnica, dalle tav.1, tav. 2 e tav. 3 e dalla documentazione fotografica);

- Allegato B - Politecnico di Bari (2005) "Valutazione di impatto economico-sociale di un progetto di infrastrutturazione urbana: la Cittadella della Giustizia in Bari";

- Allegato C - Cooperativa Archeologica CAST (2003) Relazione archeologica "Villa Lamberti - Scheda T";

- Allegato D - Vari autori (2007) "La violenza inflitta al quartiere Libertà dal Palazzo di Giustizia di piazza de Nicola";

- con nota prot. n. 189214 del 21/8/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6964 del 5/9/2012, il direttore del Settore Pianificazione del Territorio/PRG del Comune di Bari per ordine del Commissario ad Acta informava:

- della pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURP,
- dell'avvio della procedura di pubblicità presso il Comune di Bari,
- dell'invio alla Provincia degli atti,

- della comunicazione di tale deposito ai soggetti competenti in materia ambientale.
- con nota prot. n. 11277 del 24/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8392 del 17/10/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia faceva pervenire un proprio contributo, sottolineando di essersi già espressi in merito con parere di conformità prot. n. 9390 del 5/8/2011 e chiedendo chiarimenti in merito alla corrispondenza fra il Rapporto Ambientale depositato e la soluzione progettuale a cui si riferiva il suddetto parere;
- con nota prot. n. 14005 del 13/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8633 del 19/10/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, inviava alcune indicazioni circa la variante in oggetto;
- con nota prot. n. 8771 del 23/10/2012, l'Ufficio VAS richiedeva all'Autorità procedente gli esiti della fase di consultazione, trasmettendo le pervenute osservazioni del Servizio regionale Tutela delle Acque, dell'Autorità di Bacino della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia.
- con nota prot. n. 20/Commiss del 19/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9823 del 26/11/2012, il Commissario ad Acta trasmetteva gli estremi della pubblicazione e gli esiti della consultazione.

Preso atto

- delle decisioni del Consiglio di Stato, sez. V n. 4267/07, n. 3817/08, n. 2153/2010, n. 8420/2010 e n. 4710/2011, in cui si statuisce che, atteso che "...la proposta contempla la realizzazione previa approvazione di una variante urbanistica, il Commissario, nella qualità indicata, dovrà attivare le procedure occorrenti perché tale variante venga predisposta e, previa verifica degli altri presupposti normativi, adottata secondo le procedure di legge...".

Considerato che

- la scelta localizzativa di posizionare la "Nuova "Sede Unica degli Uffici Giudiziari di Bari" veniva identificata a seguito dell'espletamento di un bando pubblico di "Ricerca di mercato" indetto in data 14 agosto 2003 dal Comune di Bari, secondo le indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Corte d'Appello di Bari ed approvato dalla Commissione di Manutenzione, ai cui esiti è stata prescelta la proposta (proposta Pizzarotti). "Il bando pubblico di Ricerca di Mercato, per il perseguimento del primario obiettivo di una idonea ed adeguata "Sede Unica degli Uffici Giudiziari", aveva previsto la possibilità di proporre anche aree aventi diversa destinazione urbanistica."
- con nota prot. n. 11/Commiss del 25/1/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1086 del 09/02/2012, il Commissario ad Acta, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie". Nell'ambito di tale procedura:
 - l'Autorità procedente è il Commissario ad Acta;
 - l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
 - l'Organo competente all'approvazione della variante è la Giunta Regionale, ai sensi della LR 56/80.
- con Delibera prot. n. 95753/2012 del 23/4/2012 il Commissario ad Acta, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 8420/2010 e n. 4710/2011, ha adottato la variante urbanistica in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 96 del 11/05/2012 ad oggetto "D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica - Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" - Autorità procedente: Commissario ad Acta per l'esecuzione della decisione n. 8420/10 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V" è stato disposto l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica, rilevando la necessità:

- di approfondire in linea generale l'analisi territoriale e in particolare alcune questioni ambientali di una certa rilevanza, anche desunte dai contributi pervenuti durante la fase di consultazione di cui all'art. 12 del Decreto, relativamente alle tematiche acqua, aria, suolo, rifiuti, energia e mobilità;
 - di prendere in considerazione anche ulteriori impatti che potrebbero risultare significativi, con riferimento in particolare al consumo di suolo agricolo, alla interferenza con la "rete ecologica polivalente" e al mantenimento di un certo livello di naturalità, all'aumento del traffico, alla produzione di acque reflue, all'incremento dell'inquinamento (luminoso, acustico e atmosferico) e all'interferenza col paesaggio (intermini di influenza sullo skyline), nonché quelli connessi alle attività di cantiere e alla gestione urbana (trasporti, rifiuti, manutenzione urbana ecc.), e quelli cumulativi derivanti dalla presenza nella stessa zona di altri piani attuativi e varianti urbanistiche, che potrebbero influire in sinergia con tale intervento.
 - di integrare le misure di mitigazione contenute nel Rapporto Preliminare nel proposto art. 32 bis relativo alla nuova destinazione.
 - di esplicitare le ragioni che spingono a variare la destinazione urbanistica dell'area oggetto d'intervento evidenziando costi/benefici sotto il profilo economico, sociale nonché ambientale e l'assenza di alternative possibili in altre aree comunali, ad esempio già destinate all'urbanizzazione e/o compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento, destinate a servizi o PIP).
- alla luce della procedura di verifica di assoggettabilità espletata, che ha incluso la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e che ha permesso di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, il Commissario ad Acta, in qualità di autorità procedente, ha avviato la redazione del rapporto ambientale ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto.

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

- La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:
- nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS, l'Ufficio VAS, con nota prot. del Servizio Ecologia n. 1378 del 16/02/2012, ha avviato la consultazione sul Rapporto Ambientale Preliminare coinvolgendo i soggetti con competenza ambientale (Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), Autorità di Bacino della Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia, Azienda Sanitaria Locale di Bari, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari);
 - con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 118 del 09/08/2012, il Commissario ad Acta, al fine di mettere a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ha reso noto il deposito della suddetta documentazione presso la Regione Puglia, Ufficio Valutazione Ambientale Strategica e la Ripartizione urbanistica del Comune di Bari;
 - con la pubblicazione sui siti web del Comune di Bari, della Provincia di Bari e dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente dei suddetti atti;
 - con nota n. 189186 del 21/8/2012 il Commissario ad acta ha rappresentato ai soggetti con competenza ambientale, già consultati nella procedura di verifica di assoggettabilità, il deposito del Rapporto Ambientale e dei relativi allegati presso le sedi e i siti web del Comune di Bari e dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- Si espone di seguito un sintetico elenco degli enti che hanno espresso un loro contributo durante tutte

le fasi di consultazione:

- nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - l'Autorità di Bacino della Puglia,
 - la Provincia di Bari - Servizio Territorio,
 - la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia,
 - l'Azienda Sanitaria Locale di Bari,
 - l'Arpa Puglia,
 - la Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque,
- nella fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del Decreto:
 - l'Autorità di Bacino della Puglia,
 - la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia;

Si rileva che

- il Servizio regionale Tutela delle Acque ha fatto pervenire il contributo richiesto in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS successivamente alla data di adozione della Determinazione Dirigenziale 96/2012 e che lo stesso è stato trasmesso all'Autorità procedente dopo la redazione del Rapporto Ambientale;
- le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 e quelle del Servizio regionale Tutela delle Acque sono state controdedotte esclusivamente nella nota dell'Autorità Procedente nota prot. n. 20/Commiss del 19/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9823 del 26/11/2012.
 - Le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione ai sensi dell'art.14 del Decreto, sono sinteticamente così riportate:
 - l'Autorità di Bacino della Puglia:
 - faceva "presente che dalla lettura del medesimo (pagg. 85-88) non emergono elementi di novità o di approfondimento così come richiesto nella ns precedente nota prot. n. 2347 del 28/2/2012" in cui si evidenziava che "risultano aree interessate da vincoli PAI per le quali vanno specificate le soluzioni adottate" (rif. nota prot. n. 2347 del 28/2/2012);
 - ricordava che la stessa aveva "espresso parere di conformità (prot. n. 9390 del 5/8/2011) ad una soluzione progettuale acquisita con nota ns prt. n. 6925 del 17/06/2011, sulla quale erano state poste precise prescrizioni di carattere esecutivo";
 - al fine di una pronuncia definitiva, chiedeva chiarimenti in merito alla corrispondenza fra il progetto cui si riferisce il Rapporto Ambientale e la soluzione progettuale oggetto del parere citato;
 - la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia:
 - accertava la presenza di un ambito esteso di valore distinguibile C, così come individuato dal PUTT/P, e del vincolo relativo alla Masseria fortificata Lamberti-Triggiano di competenza del medesimo ente;
 - rimandava all'ente regionale competente o all'ente locale, se delegato, l'accertamento dei vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004;
 - richiamava la necessità di effettuare preventivamente una sistematica indagine geognostica ed archeologica, attesa la presenza di numerosi insediamenti rupestri nelle aree circostanti;
 - segnalava "la necessità di preservare in tali zone la naturalità del paesaggio e prevedere il mantenimento degli esemplari tuttora esistenti di vegetazione autoctona e degli antichi impianti di uliveti e mandorleti, evitando, per quanto possibile, la loro rimozione";
 - riteneva doveroso prevedere opportune opere di mitigazione al fine di evitare la completa occlusione delle visuali da e verso il bene culturale della suddetta Masseria Lamberti-Triggiano.
 - A cui si aggiungono anche quelle del Servizio regionale Tutela delle Acque:
 - l'area in oggetto ricade nelle aree soggette a contaminazione salina per cui si indicano specifiche prescrizioni nel caso di:
 - rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda,

- prelievo di acque marine di invasione continentale,
- rinnovo della concessione,
- recapito finale delle acque usate,
- sono indicate raccomandazioni per:
 - il trattamento dei reflui,
 - il trattamento delle acque meteoriche,
 - il risparmio idrico e l'eventuale riuso,
- nel rapporto preliminare manca l'analisi delle quantità di risorsa idrica necessaria per il mantenimento dei giardini pubblici e le corrispondenti fonti di approvvigionamento.
- La nota prot. n. 20/Commiss del 19/11/2012 del Commissario ad acta, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9823 del 26/11/2012, riporta le suddette osservazioni, chiarendo alcuni aspetti di cui di seguito si riporta un estratto:
 - “con riguardo alle prescrizioni di “carattere esecutivo” formulate dall’Autorità di Bacino con prot. n. 9390 del 5/8/2011 nei confronti della soluzione progettuale acquisita al protocollo della stessa Autorità n. 6925 del 17/06/2011, si conferma che nella fase attuativa della Variante in questione saranno rispettate tutte le prescrizioni riguardanti le “opere minori di sistemazione esterna” (...). In definitiva si conferma che il progetto di attuazione della Variante dovrà essere conforme, per quanto attiene gli aspetti idrologici di competenza dell’Autorità di Bacino - Puglia al progetto su cui è intervenuto il parere della medesima Autorità prot. n. 9390 del 5/8/2011”
 - richiamando quanto già contenuto nel Rapporto Ambientale in merito al Piano di Tutela delle Acque e alle misure di risparmio idrico, si precisa che:
 - “la Variante in questione non prevede alcuna “nuova concessione per il prelievo di acque dolci da falda da utilizzare a fini irrigui o industriali”;
 - “le acque reflue saranno tutte convogliate nella vicina rete fognaria cittadina”;
 - “le acque piovane ricadenti sulle aree pavimentate saranno raccolte in grande vasche di accumulo, previo trattamento e depurazione, per essere destinate agli usi civili consentiti, e per la parte eccedente all’irrigazione delle aree verdi e/o alla dispersione superficiale nelle stesse aree verdi per percolamento”;
 - “l’innaffiamento infatti è previsto solo per piccole aree verdi, quelle più rappresentative, (...) per tale motivo, non è stata attuato e non esiste alcun computo della quantità di acqua destinata all’irrigazione delle aree verdi”;
 - “ove, in sede di progetto di attuazione della Variante, dovesse emergere che la quantità totale delle acque meteoriche raccolte non fosse sufficiente a soddisfare l’esigenza (...) il rabbocco delle suddette vasche di raccolta delle acque piovane sarà assicurato esclusivamente dalla rete idrica cittadina”
 - “si conferma che il progetto di attuazione della Variante sarà rispondente a tutte le prescrizioni fornite dal Servizio regionale Tutela delle Acque con nota prot. A00 075/2166 del 10/5/2012 e sarà così sottoposto all’approvazione dei competenti Uffici preposti.”
 - in merito agli aspetti storici e paesaggistici si richiama la necessità del parere della Soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica che dovrà rilasciare l’autorità competente;
 - in merito agli aspetti archeologici si richiama l’indagine fatta dalla società CAST (Allegato C del Rapporto Ambientale) e le conclusioni in essa contenute in merito alla necessità di “prevedere la consulenza di un archeologo come osservatore nel momento in cui si cominci a sottoporre l’area ai lavori di progetto”
 - in merito al mantenimento della vegetazione, si prevede “non solo il totale mantenimento degli esistenti impianti di uliveti e mandorleti ma anche il trapianto, nelle ampie aree vuote rimaste prive di alberi un tempo esistenti, degli alberi di ulivo in migliore stato vegetativo, attualmente ubicati sulle aree interessate dai futuri edifici.”
 - in merito all’occlusione delle visuali da e verso il bene culturale Masseria Lamberti - Triggiano sono indicate le “prescrizioni” poste a pag. 120 del Rapporto Ambientale “a cui dovrà attenersi il progetto di attuazione della variante.”

PERTANTO, SI PRESCRIVE di riportare nel Rapporto Ambientale, ove necessario, quanto espresso nella suddetta nota e di evidenziare nelle Norme di attuazione della Variante le prescrizioni/indicazioni mancanti dei suddetti enti, specificandole nel dettaglio.

INOLTRE SI PRESCRIVE di richiamare nelle stesse norme la necessità di acquisire in fase esecutiva il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Puglia per ogni intervento che ricade nella zona sottoposta a vincolo, nonché il parere dell'Autorità di Bacino. Per l'espianto degli alberi di ulivo presenti si osservi quanto presente nella L.R. 14/2007 e nell'Atto d'indirizzo di cui alla DGR 707/2008. INOLTRE in merito all'irrigazione delle aree a verde nelle Norme di attuazione SI PRESCRIVE di richiamare l'uso esclusivo delle acque meteoriche per tale scopo, scoraggiando l'utilizzo di acqua potabile, nonché si indichi il rispetto della normativa regionale vigente in materia e delle norme contenute nel PTA.

In ogni caso degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano (in particolare nelle Norme di Attuazione della Variante), o delle motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del Decreto.

2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata:

1. sulla Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" del comune di Bari, costituita da:

- gli elaborati trasmessi in sede di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Decreto con nota prot. n. 11 del 25/1/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1086 del 09/02/2012,
 - il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e i relativi allegati, così come trasmessi con nota con nota prot. n. 16/Commiss del 30/7/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6337 del 2/8/2012;
2. sugli esiti delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati;
3. sulle controdeduzioni del Commissario ad Acta inviate con nota prot. n. 20/Commiss del 19/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9823 del 26/11/2012, in merito alle osservazioni pervenute.

VALUTAZIONE DELLA VARIANTE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del Decreto, facendo riferimento ai contenuti della Variante al PRG.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della Variante

Secondo quanto indicato nel Rapporto Preliminare e nel Rapporto Ambientale, la "variante urbanistica in questione (...) si rende necessaria con "l'obiettivo essenziale" di conseguire la realizzazione della "Nuova Sede Unica degli Uffici Giudiziari di Bari in cui siano riuniti in modo razionale e organico:

- gli Uffici della Giustizia Ordinaria;
- gli Uffici della Giustizia Minorile;
- gli Uffici della Giustizia Amministrativa e Tributaria;
- le Strutture carcerarie."

Pertanto, come riferito nel Rapporto Ambientale, "attesa la carenza nell'ambito del vigente P.R.G. di Bari di idonee adeguate aree aventi specifica destinazione per Uffici Giudiziari,(...) in relazione al "Quadro Esigenziale" predisposto dalla Corte d'Appello di Bari e allegato al bando pubblico di Ricerca di Mercato dell'anno 2003 e, in considerazione della proposta prescelta agli esiti del suddetto bando nonché con riferimento al contesto territoriale in cui si inserisce il suolo che dovrà accogliere la futura "Sede Unica degli Uffici Giudiziari di Bari", si esegue la decisione del Consiglio di Stato sez. V n.

8420/10 del 22.10.2010 per la redazione della variante urbanistica del P.R.G. per la ritipizzazione del medesimo suolo da "attività primarie di tipo A" in "area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e servizi connessi alle attività giudiziarie" con la seguente specifica normativa da collocare all'interno delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Bari ad integrazione delle stesse, sotto il Titolo III (zonizzazione), Capo III - Zone di Uso Pubblico, con l'articolo n° 32 bis, così definito.

"Art. 32 bis - Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e servizi connessi alle attività giudiziarie, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici destinati alle attività giudiziarie ordinarie, minorili, amministrative, tributarie e carcerarie, con ogni relativa infrastruttura a servizio delle stesse attività giudiziarie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Modalità dell'Intervento: pubblico o privato o misto;
- Ift - Indice di fabbricabilità territoriale: 4 m³ / mq;
- Rc -Rapporto di Copertura: massimo 40% dell'area;
- P + V - Parcheggi, strade di servizio e Verde: minimo 60% dell'area, con quantità di verde non inferiore al 30% dell'area;
- H - Altezza massima: 40 ml, salvo particolari strutture tecniche o di rappresentanza o simboliche, che potranno avere altezza maggiore e comunque non superiore a 80 ml;
- Dc - Distanza dei fabbricati dal confine: maggiore di H/2 e, comunque, non inferiore a 10 ml, salvo distanze inferiori per edifici destinati a particolari funzioni di sicurezza, quali gli edifici per la guardiania e gli edifici per il controllo ingressi che potranno anche essere ubicati sul confine;
- Df - Distanza dei fabbricati: minimo semisomma delle altezze degli edifici prospicienti;
- Ds - Distanza dalle strade minimo 15 ml, salvo distanze inferiori per edifici destinati a particolari funzioni di sicurezza, quali gli edifici per la guardiania e gli edifici per il controllo ingressi che potranno anche essere ubicati sul confine.

Ogni intervento all'interno dell'area è assoggettato al rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Inoltre, per gli aspetti paesaggistici che ineriscono la maglia", nello stesso articolo 32 bis si riportano le norme del PUTT/p.

Oltre alle disposizioni dell'articolo 32 bis, nel Rapporto Ambientale si forniscono ulteriori indicazioni in merito:

- all'altezza, dichiarando che "le "strutture tecniche o di rappresentanza o simboliche che potranno avere altezza maggiore di 40 mt e comunque non superiore a 80 mt", avranno, comunque, entità estremamente limitata e potranno avere una superficie coperta in misura percentuale molto ridotta rispetto alla superficie dell'area di Variante, fissandosi un valore massimo del rapporto di copertura per tali strutture simboliche alte fino a 80 mt, pari a: $RC (H \text{ fino a } 80 \text{ mt}) = 0,003$ ovvero 3/1000 dell'area di Variante. Più in dettaglio, la "superficie coperta" di tali strutture simboliche, tenuto conto che l'area di Variante ha una superficie di 289.000 mq, non potrà essere maggiore di: $SC (H \text{ ? } 80 \text{ mt}) \times 0,003 = 867 \text{ mq}$ "
- alle urbanizzazioni, dichiarando che "nell'area di Variante saranno previste opere di urbanizzazione consistenti essenzialmente nelle reti tecnologiche interne per l'allacciamento della nuova opera giudiziaria alle reti urbane, strade di circolazione interna, aree a verde attrezzato e "piccoli parcheggi" perimetrali agli edifici, in numero non superiore a 80 - 100 posti auto, riservati ai mezzi di servizio e di sicurezza, destinando a verde la quasi totalità delle aree circostanti gli edifici. (...) Tutti i parcheggi di pertinenza della nuova opera giudiziaria di cui alla Legge 122/89, dovranno essere ubicati interamente ai piani interrati sottostanti i futuri edifici giudiziari. Sulle aree esterne scoperte, circostanti i futuri edifici, dovranno essere previste solo piccole aree a parcheggio, per un numero complessivo di posti auto inferiore a 100, destinati esclusivamente ai mezzi di servizio e di sicurezza".

Gli interventi prima descritti potrebbero ricadere nel campo di applicazione del decreto e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nella categoria B.3.c) "costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a

carattere permanente con posti auto superiori a 350”, pertanto tali opere, se necessario, saranno valutate in sede di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, tenendo conto delle informazioni e delle analisi contenute nel rapporto ambientale e delle risultanze di tale VAS, che farà da quadro di riferimento agli stessi (ex art. 10 co. 5 D. Lgs. 152/06).

- al parcheggio pubblico esistente, dichiarando che “adiacente l’area oggetto di variante, per il quale la stessa “proposta Pizzarotti”, ha previsto la completa riqualificazione (alberature, illuminazione, sistemazione delle pavimentazioni, restauro di un “antico trullo” esistente (...), secondo indicazioni fornite dalla Sovrintendenza) per consentirne il più adeguato utilizzo pubblico a tutti gli utenti, compresi quelli diretti alla futura opera giudiziaria, tenuto conto della non contemporaneità delle attività giudiziarie con gli eventi sportivi dello Stadio San Nicola.”

- alla gestione delle acque, dichiarando che “le nuove opere giudiziarie previste sull’area oggetto di variante dovranno essere dotate di un sistema di raccolta di tutte le acque piovane ricadenti sulle coperture degli edifici e sulle strade e piazzali. Le acque raccolte dovranno confluire entro grandi vasche di accumulo interrate, destinate ad alimentare la rete delle acque grezze a servizio di tutti gli scarichi dei WC mentre per la parte eccedente saranno destinate all’innaffiamento delle aree verdi e/o al percolamento nelle medesime aree verdi a mezzo tubazioni drenanti per immissione nella falda in loco. In sintesi, nessuno spreco di acqua potabile dovrà avvenire per gli scarichi dei WC e nessuna quantità di acqua piovana dovrà essere fatta confluire nella fogna bianca cittadina. A tal ultimo riguardo la nuova opera giudiziaria sarà priva di tubazioni di collegamento alla fogna bianca cittadina.”

- alle aree verdi, dichiarando che “l’intervento previsto sull’area oggetto di variante dovrà prevedere il recupero delle esistenti alberature in migliore stato vegetativo, con piantumazione di nuove alberature autoctone, in modo da superare significativamente la quantità delle alberature esistenti, compreso quelle che ricadono sulle aree interessate dai nuovi edifici. Gli alberi di ulivo in buono stato vegetativo, che ricadono sulle aree interessate dalle nuove opere, dovranno essere rimossi per essere trapiantati nelle aree destinate a verde. L’esistente parcheggio pubblico comunale di 11 ettari, attiguo all’area oggetto di variante, previo assenso del Comune di Bari, dovrà essere adeguatamente riqualificato e alberato con piante autoctone di alto fusto, a cura e spese del soggetto attuatore delle future opere giudiziarie. (...) le aree a verde dovranno essere costituite da specie vegetali autoctone e l’atto di approvazione del progetto dovrà essere integrato con indicazioni/prescrizioni sulle specie arboree ed arbustive autoctone da inserire negli spazi a verde (...) prevedere il posizionamento di barriere alberate e siepi, anche antirumore, tra il sistema infrastrutturale principale e il futuro edificato per l’abbattimento delle polveri e per limitare l’immissione del rumore (...) l’eventuale espianto di alberi di ulivo dovrà essere adeguato alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951 n° 144 ed alla deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 1989 n° 7310, per l’acquisizione del preventivo parere degli Uffici Provinciali per l’Agricoltura”

- alla gestione degli edifici, dichiarando che “gli edifici previsti sull’area oggetto di variante dovranno prevedere esteso utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, almeno il 75% dell’intero consumo di energia elettrica dovrà essere garantito da “impianti fotovoltaici” ubicati sulla copertura dei futuri edifici, con la raccomandazione di puntare a conseguire il traguardo dell’autosufficienza dei consumi elettrici, al 100% da energia solare. Nella futura opera giudiziaria, inoltre, almeno il 75% dell’acqua calda sanitaria dovrà essere prodotta attraverso impianti termici solari. Gli impianti previsti per la climatizzazione estate-inverno degli ambienti dovranno essere a prevalente alimentazione elettrica, ad alta efficienza e con utilizzo di energia geotermica. L’utilizzo di impianti ad alimentazione elettrica per la climatizzazione estate-inverno degli ambienti avrà lo scopo di garantire per la nuova opera giudiziaria bassissime emissioni di CO2.”

- ai collegamenti con i servizi pubblici, dichiarando che “A circa 300 metri dall’area oggetto di variante è prevista la fermata della metropolitana di superficie di collegamento con la stazione ferroviaria centrale. A tal proposito dovrà prevedersi un servizio navetta fra la suddetta fermata della metropolitana e l’area oggetto di variante, onde consentire il più agevole trasporto su ferro dell’utenza attratta dalla futura

opera giudiziaria. (...) prevedere, in accordo con l'amministrazione comunale, il posizionamento di park and ride per l'uso di mezzi di trasporto su gomma nel parcheggio pubblico esistente a nord dell'area oggetto di variante, per assicurare sistemi di trasferimento pubblico più efficienti".

PERTANTO, SI PRESCRIVE, per una completa definizione delle disposizioni inerenti la Variante in oggetto, di integrare le indicazioni di dettaglio prima richiamate nelle Norme di Attuazione della stessa Variante. Inoltre si PRESCRIVE di verificare, alla luce delle disposizioni normative urbanistiche vigenti, la possibilità di utilizzare l'adiacente parcheggio pubblico non solo per la fruizione dello Stadio, ma anche per l'utenza - giuridica e carceraria - indotta dalla Variante.

Infine in merito al "percolamento (ndr. delle acque meteoriche) nelle medesime aree verdi a mezzo tubazioni drenanti per immissione nella falda in loco", SI PRESCRIVE di approfondire la fattibilità della soluzione proposta verificando la rispondenza alla normativa vigente in materia e delle norme contenute nel PTA specificare nelle Norme Tecniche di Attuazione il rispetto della stessa normativa.

Solo nell'allegato B "Valutazione di impatto economico-sociale di un progetto di infrastrutturazione urbana: la Cittadella della Giustizia in Bari" è presente una descrizione del progetto selezionato dal Bando di Ricerca di Mercato che si riferisce esclusivamente agli uffici della giustizia ordinaria e minorile, e non anche alle altre strutture contemplate dalla stessa variante (carceri, giustizia amministrativa e tributaria). Di seguito si riporta un estratto della descrizione.

"Dei 30 ettari, 14-15 sono esclusi da ogni intervento attuale, essendo destinati (in ossequio ad esplicita previsione della Ricerca di Mercato) "a consentire la (eventuale, futura) realizzazione sul sedime confinante delle strutture carcerarie e di quelle della giustizia amministrativa e tributaria". Della residua area (di circa 16 ettari) destinata all'intervento diretto ("Sede Unica degli Uffici Giudiziali") il 50% (8 ettari circa) risulta destinato a "verde attrezzato", di cui 5 ettari destinati a parco circostante la preesistente "Villa Lamberti", importante residenza fortificata settecentesca, con annessa cappella, sottoposta a vincolo architettonico con D.M. 12/11/84, della quale il progetto prevede il restauro e la destinazione a "Luogo della Memoria" ed all'espletamento di funzioni di rappresentanza.

Il progetto prevede inoltre la riqualificazione di circa 10 ettari, attualmente destinati a parcheggio dello stadio, ma di fatto inutilizzati, con la trasformazione di oltre il 40% della stessa area a parco urbano, ed il ridisegno del parcheggio restante (per oltre 1.500 posti auto, destinati al pubblico ed agli avvocati) con aiuole alberate (per garantire l'ombreggiamento delle auto in sosta) ed il ripristino della preesistente alberatura (distrutta all'epoca della realizzazione del parcheggio).

Lungo tre lati del parco centrale di 5 ettari circostante Villa Lamberti si snoda l'intero complesso edilizio destinato alla Giustizia Ordinaria, composto da tre grandi edifici destinati a:

- Presidenza della Corte d'Appello e Uffici Amministrativi;
- Giustizia Penale;
- Giustizia Civile.

Lungo il quarto lato, o comunque esternamente al complesso edilizio principale, sono ubicati i seguenti edifici:

- Nucleo Carabinieri ed alloggio custodi;
- Controllo Ingressi e Uffici al Pubblico (area Giustizia Civile);
- Controllo Ingressi e Uffici al Pubblico (area Giustizia Penale);
- asilo nido, minimarket e centro sportivo e benessere (a servizio del personale della Giustizia).

Tutti gli edifici sono collegati tra loro attraverso un portico continuo in superficie, ed attraverso il piano interrato, che ospita anche locali per archivi e depositi e 1.800 posti auto riservati al personale della Giustizia.

Gli uffici della Giustizia Minorile sono ubicati su un'area indipendente, e si sviluppano in tre corpi di fabbrica destinati a:

- Tribunale e Procura Minorile;
- Centro Giustizia Minorile, Ufficio Servizi Sociali Minorili e Alloggi dei dirigenti e delle loro famiglie;
- Centro Prima Accoglienza e Comunità.

Anche in questo caso i piani interrati, direttamente connessi, ospitano archivi, depositi e parcheggi per oltre 50 posti auto.

Le volumetrie complessivamente sviluppate dai vari corpi di fabbrica (con l'esclusione, come innanzi precisato, delle opere - oggetto di stralcio - di cui ai punti I e II del paragrafo 2 ("La ricerca di mercato") della presente relazione sono le seguenti:

mc f.t. mc e.t. mc tot.

Giustizia Ordinaria 681.260 229.200 910.460

Giustizia Minorile 51.780 13.700 65.480

Totale 733.040 242.900 975.940

Di particolare interesse appaiono lo scelte costruttive, evidentemente tese all'ottenimento di elevati standard qualitativi ed alla minimizzazione dei costi di manutenzione e gestione del plesso.

Ai fini della presente valutazione rilevano:

- Facciate di tutti gli edifici con pareti ventilate in Pietra Bianca di Trani.
- Pavimenti in Pietra Bianca di Trani, Apricena o componibile sopraelevati.
- Infissi esterni in alluminio preverniciato con sezione maggiorata a taglio termico, con vetro camera a lastra esterna ad elevato potere riflettente.
- Controsoffitti ispezionabili nei corridoi e spazi comuni.
- Elevata coibentazione dei solai di copertura e delle pareti perimetrali.
- Climatizzazione estiva ed invernale a ventilconvettori, con prese d'area esterna nei locali ad uso collettivo.
- Reti impiantistiche plurisezionate per aree funzionali.
- Impianti di rilevazione incendi (in tutti i locali) e di spegnimento automatico (a pioggia nei locali al piano interrato, a gas inerte negli archivi e nelle biblioteche).
- Ascensori di grande portata (11 persone), del tipo "antincendio".
- Impianti antintrusione (a barriere infrarossi e TVCC lungo il perimetro esterno di confine, a microonde e TVCC nei corridoi interni).
- Impianto informatizzato di controllo accesso dei dipendenti.
- Impianto informatizzato di gestione accesso visitatori e utenti.
- Impianto di innaffiamento automatico programmabile delle aree a verde.
- Impianti speciali per le aule (traduzione simultanea, video conferenza, amplificazione sonora, ecc.).
- Impianto di produzione di energia elettrica (gruppi elettrogeni) a servizio delle utenze impiantistiche ordinarie.
- Impianto statico di continuità per le utenze speciali (CED, rilevazione incendi, centrali telefoniche, telecontrollo, antintrusione, ecc.).
- Sistema informatizzato di telecontrollo e telegestione degli impianti.

In particolare nella stessa si specifica che "Le superfici coperte complessivamente messe a disposizione dell'Amministrazione Giudiziaria dal nuovo progetto risultano circa il doppio di quelle al momento utilizzate nei vari plessi."

Tale dimensionamento, unitamente all'elevato indice di fabbricabilità proposto per la nuova

destinazione urbanistica, che risulta maggiore rispetto a quello di cui all'art. 32 lett. h) delle N.T.A. del P.R.G. ("aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano") pari a 2 mc/mq, sarà oggetto di valutazione del competente Servizio regionale all'Urbanistica nell'ambito dell'approvazione della Variante in oggetto.

2.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

Il Rapporto Ambientale in diversi punti cita alcuni piani sovraordinati, illustrando per alcuni le eventuali sinergie e, per altri ove presente un'area vincolata, le prescrizioni da essi derivanti:

- il PRG vigente,
- il Piano Urbano del Traffico (1998) e il Piano Urbano dei Parcheggi (1990) della città di Bari,
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p) e variante di adeguamento del PRG allo stesso,
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
- il Piano strategico di area Vasta "Metropoli Terra di Bari",
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA),
- il Piano paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

In particolare si fa notare che:

- per quanto riguarda il PRG, la trattazione si sofferma sulle previsioni urbanistiche ubicate nelle immediate vicinanze della variante sottolineando che "la scelta dell'area su cui ubicare la nuova opera giudiziaria, come risulta in atti, fu attentamente valutata ed attuata dalla società proponente, anche in considerazione della esistenza delle suddette importanti previsioni di P.R.G." e sottolinea che l'opera prevista "contribuirà ad uno sviluppo urbano integrato ed equilibrato che, ove così non fosse, farebbe prevalere, in modo sbilanciato, il "peso delle residenze" rispetto ai "servizi", in totale contrasto con l'ineludibile principio dell'equilibrio e dell'armonia delle funzioni e delle attività in ogni procedura di espansione urbana." Tuttavia si precisa che essi si configurano come "servizi ad alta specializzazione di interesse sovra locale" (DRAG), piuttosto che "servizi alle residenze".

L'analisi effettuata inoltre non ha evidenziato che il PRG vigente prevede in corrispondenza di quest'area, come per altri punti della città, "cunei verdi agricoli" che si insinuano nel costruito. Essi rappresentano il persistere di territorio agrario nell'espansione urbana, costituiscono di fatto spazi di discontinuità dell'insediamento e contribuiscono alla riconnessione delle componenti principali della rete ecologica (es. lame). Essi pertanto si configurano come fattori della rete ecologica e di promozione del paesaggio urbano e della "natura urbana", che possono contribuire in larga scala al benessere urbano.

A tal proposito il Documento Programmatico Preliminare del PUG, adottato dal Comune di Bari, connota l'ambito in cui ricade l'area oggetto di Variante quale "contesto rurale", ma descrive lo stesso come un contesto che "pur appartenendo al paesaggio rurale degli ulivi, ha subito processi di trasformazione e degrado a causa della sua infrastrutturazione e delle pressioni insediative, al punto da potersi considerare come paesaggio a sé, 'perforato' e segmentato in grandi tessere, agrarie o in abbandono (...) in una di queste tessere è localizzato lo stadio, in un'altra grandi cave 'bucano' lo spazio, mentre nei tratti maggiormente incisi, come quelli del paleoalveo del torrente Picone, ormai non più attivo, gli usi agricoli prevalgono su quelli insediativi".

Il DPP perciò evidenzia in tale contesto alcune problematiche:

- "l'abbandono colturale e il degrado ambientale e paesaggistico di molte delle sue parti;
 - la mancata valorizzazione delle lame e dei canali quali elementi rilevanti del sistema ambientale e paesaggistico;
 - la presenza di infrastrutture attualmente prive di senso compiuto, che segmentano l'originale unitarietà dello spazio rurale senza che ad essa corrispondano nuovi assetti compiuti;
 - la presenza di grandi detrattori ambientali come le cave;
 - la mancata valorizzazione degli ipogei e dell'intero patrimonio storico testimoniale del contesto."
- e pertanto prevede una specifica azione strategica "gestione urbanistica delle previsioni insediative di

PRG vigente ricadenti nello spazio rurale volta a garantire qualità insediativa, sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica, anche attraverso la riduzione del consumo di suolo.”

In tal senso il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), che detta indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) definisce genericamente i “contesti rurali periurbani” come le aree “con attività agricola pregressa e attualmente incolte, soggette a fenomeni di marginalizzazione produttiva conseguenti a interventi di urbanizzazione presenti o previsti (frammentazione per effetto di espansioni insediative, per tagli indotti da infrastrutture della mobilità, ecc.) o a processi di progressivo abbandono della attività agricola, (...). Il processo di segregazione e successiva espulsione dell’attività agricola determina spesso un assetto ambientale e paesaggistico degradato o quanto meno precario, caratterizzato da usi temporanei e impropri”. In tali contesti rurali “l’eventualità di nuova edificazione deve essere definita in rapporto alla specificità dei luoghi e subordinata, quando non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino ambientale/paesaggistico e all’impegno ad adottare specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza.”

In particolare si sottolinea che, ai sensi dello stesso DRAG, “i nodi ad elevata specializzazione funzionale che concentrano funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione di interesse sovralocale”, a cui si assimila la “Nuova Sede Unica degli Uffici Giudiziari di Bari”, dovrebbero, in sede di redazione del PUG comunale, essere qualificati quale “elementi costitutivi del sistema dell’armatura infrastrutturale di interesse sovralocale” e, pertanto, essere “definiti come invarianti strutturali nei quadri interpretativi e integrati dalle previsioni progettuali”. Tale invariante strutturale tuttavia non trova riscontro nel DPP adottato in quest’area.

Pertanto si rileva un’incoerenza sia con le previsioni del PRG, che del DPP, adottato dal Comune.

- per quanto riguarda i Piani Urbani del Traffico e dei Parcheggi della città di Bari, questi sono stati utilizzati quali base per l’analisi della “Valutazione di impatto economico-sociale di un progetto di infrastrutturazione urbana: la Cittadella della Giustizia in Bari” del Politecnico di Bari allegato B al Rapporto Ambientale; da tale stima rinvengono i punti di debolezza in merito al sistema dei trasporti di seguito riportati:

- “accessibilità pedonale pressoché nulla rispetto alle aree attualmente edificate (in attesa della realizzazione degli edifici del “tondo di Carbonara” e delle nuove infrastrutture universitarie e residenziali);
- opportunità di istituire un servizio di linea a navetta per il collegamento con la ferrovia in corso di realizzazione;
- limitata accessibilità dell’area con l’autovettura per gli utenti che provengono dai quartieri centrali della città di Bari;
- necessità di potenziamento del sistema di trasporto pubblico su gomma ad elevata frequenza con relativa fermata attrezzata.”.

Pertanto tale analisi rileva attualmente la necessità di risolvere tali criticità al fine di rendere pienamente fruibile a tale scopo quest’area. Inoltre lo studio non chiarisce la possibilità di utilizzare l’adiacente parcheggio pubblico alla luce delle disposizioni normative urbanistiche attualmente in vigore sia per la fruizione dello Stadio, che anche per l’utenza - giuridica e carceraria - indotta dalla Variante.

- per quanto riguarda il PUTT/p e il PAI, l’art. 32 bis prevede, nell’articolazione alcuni specifiche indicazioni all’applicazione delle prescrizioni derivanti dai suddetti piani. Si specifica che per il PUTT/p si sono verificate anche le previsioni della variante di adeguamento del P.R.G. di Bari al PUTT/P regionale.

Tale coerenza sarà garantita dal rispetto delle prescrizioni presenti nel presente provvedimento relative all’integrazione nelle Norme Tecniche della variante delle previsioni di tali piani sovraordinati, che si intendono qui richiamate;

- per quanto riguarda il Piano strategico e la sopravvenuta legge 148/2011, che prevede la

“riorganizzazione territoriale” degli Uffici Giudiziari”, per cui “l’utenza configurata nei comuni dell’ “Area vasta della Metropoli terra di Bari” dovranno convergere nel capoluogo barese (...) per tutte le attività giudiziarie, comprese anche le più semplici”, nel Rapporto Ambientale si riferisce che “la delocalizzazione degli Uffici Giudiziari prevista nella presente Variante si configura come valido e ineludibile presupposto della strategia metropolitana”;

- per quanto riguarda il PTA e le relative misure di cui al punto 3.2.6 e 3.2.12, nel Rapporto Ambientale si sottolinea la piena coerenza della Variante con lo stesso, in particolare per quanto riguarda il risparmio idrico previsto dal progetto di cui alla Variante.

Tale coerenza sarà garantita dal rispetto delle prescrizioni presenti nel presente provvedimento relative all’integrazione nelle Norme Tecniche della variante delle previsioni di tali piani sovraordinati, che si intendono qui richiamate;

- per quanto riguarda il PPTR, il Rapporto Ambientale ribadendo l’inapplicabilità dello stesso, rileva una piena coerenza fra lo stesso e le previsioni progettuali scaturenti dalla Variante in particolare per quel che concerne la quantità di verde pubblico, il recupero di importanti monumenti storici, la riqualificazione dell’area e dell’attiguo parcheggio pubblico, nonché l’uso di “soluzioni impiantistiche e tecnologiche altamente tendenti alla protezione dell’ambiente”.

L’analisi effettuata tuttavia non ha evidenziato che il PPTR, seppur non approvato, costituisce un quadro di riferimento per l’analisi ambientale del contesto. Esso definisce infatti l’ambito paesaggistico di pertinenza “Puglia centrale” e ne definisce i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemici-ambientali, antropici e storico culturali, e i relativi valori e criticità, fra cui:

1. l’occupazione antropica delle forme carsiche, (...) (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc), (che) contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione dell’idrografia superficiale (valloni, doline, voragini), sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio,
2. l’espansione urbana (che) ha in parte intaccato anche i pregiati paesaggi delle lame, sia disgregando i tessuti rurali che le circoscrivevano, sia occupando fisicamente le lame stesse. a ciò si accompagna un carta frammentazione del territorio rurale che tende ad assumere caratteristiche del periurbano; anche la presenza di cave frammenta e degrada il paesaggio rurale.

Infine è opportuno citare il progetto territoriale regionale “Patto città-campagna”, che si fonda nel PPTR su alcuni strumenti progettuali fra cui, i “parchi agricoli multifunzionale di riqualificazione”, in cui ricade l’ambito di riferimento della Variante. “L’azione principale del Patto è quella di contrastare il consumo di suolo favorendo la competitività dell’agricoltura di qualità, la multifunzionalità dei suoi servizi agro-urbani e agro ambientali e fare della campagna un contesto di vita, contenendo le trasformazioni limitatamente a ciò che consente di migliorare la qualità urbana a partire dalle sue periferie e di rendere l’ attività agricola periurbana orientata a produrre cibo per la città, servizi o uno scenario campestre di cui fruire (abitare la “regione urbana” in una nuova sinergia fra la città e il suo territorio rurale)”.

Pertanto si rileva un’incoerenza con il PPTR, inteso come quadro di riferimento per l’analisi ambientale del contesto.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale mediante analisi maggiormente approfondite in relazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere dato atto delle modalità con cui eventuali incoerenze rilevate sono state affrontate.

2.3. Analisi del contesto ambientale

Si riportano di seguito i tratti principali dell’analisi, evidenziando per ogni componente o tematica le problematiche maggiormente rilevanti dal punto di vista ambientale, di cui una parte brevemente rappresentate nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale (gli estratti fra virgolette) ed esposte nel Rapporto

sullo stato dell'ambiente redatto dal Comune di Bari (ed. 2006) di cui all'allegato A.

Aria

- presenza di fonti di rumore rilevanti di tipo "lineare" legate agli assi stradali immediatamente confinanti;
- assenza allo stato attuale di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria in zona; tuttavia nella nota dell'ARPA Puglia, prot. 17294 del 28/03/2012, che trasmetteva gli ultimi dati di monitoraggio di qualità dell'aria disponibili per la stazione di monitoraggio San Nicola (2008-2010), spenta nel 2011, si evidenziano nella stessa area una diminuzione delle concentrazioni di PM10 e un aumento dei limiti di legge rilevati nell'ultimo anno di monitoraggio relativi all'ozono;

Acqua

- presenza di un tratto di un "reticolo idrografico" di tipo "episodico", con annesse "aree a diversa pericolosità idraulica", che interessa l'area oggetto di Variante da Sud a Nord lungo il confine Ovest (...)
Le aree oggetto della presente Variante saranno sottoposte ai "vincoli di inedificabilità" per la parte in cui ricadono nei limiti delle "aree a diversa pericolosità idraulica", così come definite dalla delibera dell'Autorità di Bacino n° 28, del 13/06/2011";
- l'area oggetto di intervento rientra in parte in aree vulnerabili alla contaminazione salina e in parte in aree sottoposte a tutela quali-quantitativa ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Bari convoglia i suddetti reflui agli impianti di depurazione Bari ovest e Bari est, che, dai dati del PTA, risultano dimensionati rispettivamente con una potenzialità di 242.000 AE ed di 500.000 AE a fronte di un carico generato pari a 252.105 AE e 569.289 AE; per cui sono previsti nello stesso piano interventi di adeguamento e ampliamento; ad oggi, da dati pubblicati dall'Autorità Idrica Pugliese (<http://www.aip.gov.it/index.aspx>) e dalle successive riprogrammazioni al Piano Operativo Triennale 2010 - 2012, alcuni di questi interventi risultano essere stati realizzati e collaudati;
- elevati consumi giornalieri di acqua nel contesto cittadino;

Suolo

- l'uso del suolo interessato dalla variante è agricolo con orografia pianeggiante e in stato di degrado e semiabbandono;
- nel contesto si evidenzia la presenza dello Stadio San Nicola, di numerose infrastrutture viarie, anche a scorrimento veloce, e la presenza dei parcheggi pubblici (di 11 ettari) e a servizio del limitrofo stadio (di circa 25 ettari);
- l'area è vulnerabile alla desertificazione, così come la maggior parte del territorio pugliese il quale è caratterizzato da aree da mediamente a molto sensibili (rif. Mappa delle aree vulnerabili alla desertificazione, Programma regionale per la lotta alla siccità e desertificazione, Regione Puglia, 2000);

Natura e biodiversità

- l'area versa "in condizioni di totale abbandono, coperta prevalentemente da vegetazione spontanea in cui si sono persi, per la quasi totalità, i segni delle coltivazioni agricole un tempo prevalenti nella zona, impianti di uliveto e mandorleto, in particolare la porzione, pari a circa metà dell'intera area, e cioè quella ubicata a Nord verso lo Stadio San Nicola (...), è in stato di abbandono da oltre 25 anni e da tale data è assente ogni tipo di coltivazione agricola, all'epoca prevalentemente costituita da impianti di uliveto e mandorleto, ora decimati e ridotti ormai in condizioni vegetative molto precarie (...). L'altra metà dell'area, quella a Sud, è caratterizzata, oltre che da totale abbandono per pluridecennale assenza di coltivazione, anche da totale assenza di alberature, presentandosi con una superficie costituita da roccia affiorante, con ridottissima coltre di terreno vegetale, tale che non attecchiscono neppure le erbe spontanee, non sussistendo più la necessità di effettuare neppure arature superficiali e/o sfalci per evitare i citati rischi di incendio";

- la presenza dello Stadio, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, in corrispondenza di aree destinate ad area agricola, costituiscono un forte elemento di interruzione della continuità ecologica prevista anche dal PRG;

Rifiuti

- nella città di Bari si può ritenere critica l'elevata produzione di rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 20% nel 2011 inferiore agli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore;

Energia

- elevati consumi energetici nel contesto cittadino;
- scarsa diffusione delle fonti rinnovabili a livello cittadino;

Beni culturali e paesaggio

- presenza dell'immobile "Villa Lamberti" e pertinenze, su cui insistono i seguenti vincoli:
 - a) "vincolo architettonico apposto dallo Stato con il D.M. del 12 novembre 1984", di competenza della Soprintendenza;
 - b) "vincolo paesaggistico apposto dal vigente PUTT/P della Regione Puglia (approvato con delibera della G.R. n° 1748 del 15 dicembre 2000), quale ambito territoriale distinto - vincolo architettonico n° 18 e quale ambito territoriale esteso di tipo "C" e confermato dai Primi adempimenti per l'attuazione del piano attestati con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11/02/2003;
Si fa presente che tale immobile è riportato anche nella Variante di adeguamento del PRG al PUTT/p (riportata nella Tav. 3 - aspetti paesaggistici), approvata con prescrizioni e modifiche con delibera della giunta regionale n.1812 del 02.08.2011, in cui si richiede per alcuni "beni architettonici vincolati", fra cui il suddetto, una maggiore chiarezza in merito all'area di pertinenza e all'area annessa, ridefinendo "il perimetro in funzione del contesto paesaggistico di riferimento".
- presenza del "reticolo idrografico" prima indicato, che è indicato come ATD nella citata Variante di adeguamento del PRG al PUTT/p, la cui DGR di approvazione per tali ambiti ha prescritto: "di approfondire per le aste fluviali del reticolo idrografico non ricadenti nell'area di pertinenza delle "lame", la valenza paesaggistica individuando di conseguenza ai fini della tutela, l'area di pertinenza e l'area annessa nonché una specifica disciplina d'uso nelle NTA";
- "lo stato di abbandono dell'area di Variante e della stessa Villa Lamberti, perdura ormai da oltre 25 anni, da quando cioè nell'area adiacente furono avviati i lavori per la realizzazione dello Stadio San Nicola. Da quella data, per il continuo crescente degrado ambientale, oltre Villa Lamberti anche l'intera area ora oggetto di Variante fu definitivamente abbandonata dai proprietari e mai più coltivata. Gli uliveti e i mandorleti circostanti Villa Lamberti, da quell'epoca abbandonati, divennero oggetto di numerosi furti ed atti vandalici";

Attesa la presenza di beni soggetti a tutela dal PUTT/P, è necessario acquisire il parere paesaggistico, PERTANTO, SI PRESCRIVE di riportare nelle Norme di attuazione della Variante le prescrizioni/indicazioni espresse dal competente Ufficio regionale, oltre a quelle della Soprintendenza, già intervenuta nell'ambito del procedimento.

L'analisi inoltre si sofferma sulla probabile evoluzione dell'area che si avrebbe senza l'attuazione della Variante, sottolineando che in assenza di tale previsione:

- "l'area presenterebbe un sempre crescente stato di degrado ambientale e sociale, in quanto ogni ipotetica coltivazione degli ulivi e dei mandorli ormai è impossibile, perché le piante residue, ormai in numero molto ridotto, presentano aspetto vegetativo assai precario e consentirebbero bassissima quantità di prodotto (mandorle e olive) da non poter sostenere neppure lontanamente i soli costi vivi della coltivazione";

- “per Villa Lamberti, (...) si andrebbe sempre più ad aggravare la già precaria situazione generale e, soprattutto strutturale, potendosi realmente ipotizzare il suo crollo entro tempi neppure troppo lunghi”;
- “permarrebbe l’attuale stato di degrado ambientale e sociale ormai da anni esistente sia intorno a Villa Lamberti sia sull’antistante parcheggio pubblico di 11 ettari, afflitto da crescente degrado e da squallide frequentazioni di gente di malaffare e prostitute, in tutte le ore del giorno”
- “si creerebbe una stridente ed estesa sconnessione urbanistica fra le grandi Maglie terziario-residenziali del Tondo di Carbonara e le grandi Maglie residenziali 18, 19 e 20, ubicate sul versante opposto, in prossimità di Parco Adria”

2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità di cui al punto e) dell’All. IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii non sono stati esposti nel Rapporto Ambientale.

Pertanto si ritiene opportuno ricordare quanto già evidenziato nella Determinazione del Dirigente di questo Ufficio n. 96 del 11/05/2012 di assoggettabilità a VAS in riferimento alla L. R. 13/2008 e integrare alla luce delle direttive europee di riferimento.

A tal proposito infatti si ritengono di particolare importanza, alla luce delle sensibilità e criticità ambientali nell’area d’interesse e del contesto di riferimento, i seguenti obiettivi generali, ricavati dalla normativa disponibile:

- risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici - SSS, SNAA,
- incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili - Dir. 2001/77/CE, D. Lgs. 387/200,
- migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili (atmosfera, acqua, suolo, ecc.) - SSS,
- utilizzo razionale del suolo per limitare l’occupazione e impermeabilizzazione del suolo - COM(2006)231, entro il 2020 venga ridotto il consumo di suolo in modo tale da arrivare ad azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 - COM(2011)571,
- arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di perdita di biodiversità - SSS,
- evitare la generazione di rifiuti e aumentare l’efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio - SSS,
- realizzare un passaggio equilibrato della domanda verso modi di trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema sostenibile di trasporto e mobilità - SSS,
- riduzione delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti - SSS,
- riduzione delle pressioni da infrastrutture sul suolo,
- protezione e conservazione del patrimonio culturale - SNAA,
- protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi - CEP,
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - D.lgs. 42/2004.

In particolare si ritiene opportuno sottolineare che l’aspetto relativo alla riduzione del consumo di suolo riveste un ruolo quanto mai attuale, tanto da esigere sia in sede europea (Proposta di direttiva per la protezione del suolo COM(2006)232) che nazionale (Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo approvato in Consiglio dei Ministri) una disciplina specifica. A tal proposito si richiama anche il rapporto della Commissione Europea DG Ambiente - “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” (2011), che in sintesi raccomanda un approccio a tre livelli:

- limitare l’impermeabilizzazione del suolo cioè impedire la conversione di aree verdi e la conseguente impermeabilizzazione del loro strato superficiale o di parte di esso; rientrano in tale concetto le attività di riutilizzo di aree già edificate, ad esempio siti dismessi;
- laddove si è verificata un’impermeabilizzazione, adottare misure di mitigazione tese a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti significativi sull’ambiente e il benessere umano; tali misure comprendono, se del caso, l’impiego di opportuni materiali permeabili al posto del cemento o dell’asfalto, il sostegno all’ “infrastruttura verde” e un ricorso sempre maggiore a sistemi naturali di raccolta delle acque;

- qualora le misure di mitigazione adottate in loco siano ritenute insufficienti, si prendano in considerazione misure di compensazione, ricordando tuttavia che è impossibile compensare completamente gli effetti dell'impermeabilizzazione. L'obiettivo è stato piuttosto quello di sostenere o ripristinare la capacità generale dei suoli di una determinata zona affinché possano assolvere le loro funzioni o quanto meno gran parte di esse.

In sede regionale e provinciale tale aspetto è evidenziato anche in sede di redazione degli atti pianificazione e programmazione territoriale (si veda ad esempio il PPTR, il Piano di monitoraggio ambientale per la componente suolo del PO FESR 2007-2013 e il Piano di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bari).

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla cd. agricoltura periurbana e al consumo di suolo agricolo si richiama inoltre quanto espresso dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), organo consultivo dell'Unione Europea (Parere sul L'agricoltura periurbana, Bruxelles, 16 settembre 2004, NAT/204), che, "ricorda che le funzioni ambientali, sociali ed economiche che vengono svolte, tra l'altro, dagli spazi agricoli assumono, nelle zone periurbane, una rilevanza maggiore che nel resto del territorio. In queste zone, il suolo a destinazione agricola agisce da polmone verde delle grandi città; queste aree rappresentano un elemento fondamentale dell'assetto territoriale in quanto impediscono la crescita sfrenata delle città, creano un paesaggio e rendono l'ambiente urbano a misura d'uomo". Il CESE definisce quindi l'"agricoltura periurbana", che sebbene sia caratterizzata da "precarità territoriale, ambientale, sociale, e il fatto di essere situati alla periferia degli agglomerati urbani," d'altro canto presenta "opportunità offerte dalla vicinanza di un mercato di consumo, la crescente sensibilità dei consumatori per aspetti come la qualità e la sicurezza alimentare, la domanda da parte della società di nuove attività (tempo libero, formazione, istruzione in campo ambientale, turismo ecologico, ecc.)."

In particolare "il CESE constata che la "metropolitanizzazione" del territorio europeo è un fenomeno in aumento, che comporta la crescita a chiazze dell'urbanizzazione estensiva del territorio con una perdita costante e irrimediabile di terreno fertile che si ripercuote non solo sul settore agricolo in quanto tale, ma anche sulla salvaguardia delle risorse naturali, sulla protezione della qualità della vita degli abitanti delle città e su una gestione equilibrata del territorio. Al fine di rendere il territorio europeo equilibrato e sostenibile."

Il CESE insiste nel sostenere che gli spazi periurbani "svolgano, tra le altre cose, la funzione di separare tra loro gli spazi edificati e un ruolo di collegamento tra spazi naturali, favorendo e consolidando la personalità dei comuni, promuovendo la biodiversità e rendendo possibile un'attività agricola sostenibile". Pertanto lo stesso ritiene "necessario introdurre nella società una "cultura del suolo" inteso come risorsa naturale limitata e come patrimonio comune che, una volta distrutto, è difficile da recuperare. È per tale motivo che devono essere pianificate espansioni urbane centripete (verso l'interno), mediante programmi di risanamento e di recupero di spazi urbani degradati e zone industriali obsolete, evitando di dilapidare ancora suoli agricoli a scopi edilizi, e con normative specifiche che incidano sui fenomeni di speculazione sui suoli agricoli così frequenti alle periferie di molte città europee." In particolare si introduce la necessità di "strumenti di gestione del suolo agricolo periurbano" fra cui "l'elaborazione obbligatoria e vincolante dell'"analisi dell'impatto agricolo" da parte dell'amministrazione agricola competente, ogni volta che si voglia effettuare un intervento sullo spazio agricolo periurbano, che possa comportare una perdita di suolo agricolo".

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale evidenziando tali obiettivi ed il modo con cui, durante la sua preparazione, si è, o meno, tenuto conto di questi. **INOLTRE** nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate nella proposta di Variante.

2.5. Analisi degli effetti ambientali

Nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale è esposta la valutazione degli impatti indotti dalla Variante. L'analisi così effettuata ha rimandato l'attenzione a quanto già esposto nel Rapporto Preliminare, di cui alla verifica di assoggettabilità alla VAS, riportando testualmente l'istruttoria esposta nella DD. 96/2012 ed evidenziando punto per punto l'esistenza esclusivamente di impatti positivi, nulli o trascurabili derivanti dall'attuazione della variante anche mettendo in atto le previste misure di mitigazione. Tuttavia non è chiaro se la trattazione si riferisca esclusivamente alla progettazione selezionata dal bando di mercato, che quindi fa riferimento ai soli uffici della giustizia ordinaria e minorile o alla Variante nella sua interezza.

Si riporta di seguito l'elenco degli impatti, comunque derivanti dall'attuazione della Variante su tale area, anche a prescindere dai progetti architettonici che verranno realizzati, che potrebbero essere riconducibili, per le diverse tematiche, a:

Acqua

- interferenza con l'idrografia superficiale;

Suolo

- impermeabilizzazione di circa 11 ha di suolo dovuti all'edificato massimo possibile (RC = 40% dell'area), a cui si aggiungono gli eventuali parcheggi fuori terra che possono arrivare al 30% della superficie;
- contributo alla desertificazione;

Natura e biodiversità

- perdita di biodiversità;
- impedimento a larga scala alle possibili interconnessioni fra le situazioni agricole e naturali presenti nell'ambito in oggetto, derivanti dall'occupazione di circa 11 ha di suolo agricolo incolto che presenta le potenzialità prima citate e altresì salvaguardate dal PRG vigente;

Beni culturali e Paesaggio

- perdita del paesaggio agricolo;
- impatto visivo, attesa la probabile obliterazione che si attuerebbe fra le attigue aree residenziali previste;
- interferenza con il bene storico ivi presente, di altezza notevolmente inferiore ai 40 m;
- incremento dell'inquinamento luminoso derivante da una struttura di circa 40 m di altezza con uffici ancora operativi anche oltre le 16.30 d'inverno.

In particolare a questi si aggiungono quelli legati alla gestione e alla fruizione di tale struttura. Infatti sebbene tale funzione sovralocale sia già presente nell'ambito del territorio comunale, tuttavia non è possibile considerare la Variante una mera delocalizzazione, in quanto non è possibile trascurare che:

1. è previsto il "raddoppio delle superfici complessivamente disponibili", che potrebbe portare ad un incremento dei consumi di risorse, stimato in un aumento dell' 80% degli "oneri aggiuntivi", fra cui costo energia elettrica e riscaldamento (allegato B al Rapporto Ambientale);
2. gli ambienti attualmente occupati dagli uffici giudiziari potrebbero essere comunque utilizzati con nuove funzioni, determinando consumi di risorse e produzione di emissioni inquinanti, in aggiunta alla nuova sede (pag. 112 del Rapporto Ambientale);

Infine, occorre considerare che:

1. la possibile futura localizzazione nell'area individuata dalla Variante anche delle strutture carcerarie e degli uffici della giustizia amministrativa e tributaria porterà ad incremento dell'utenza stimata nel Rapporto Ambientale (pari a 3.000 unità).

2. la localizzazione piuttosto lontana dai contesti consolidati incide indirettamente sulla gestione urbana (trasporti, raccolta rifiuti, manutenzione urbana, ecc.).

3. nella stessa zona sono presenti, in varie fasi di avanzamento, altri piani attuativi e varianti urbanistiche che prevedono nuovi insediamenti residenziali e terziari, previsti dal PRG, e che potrebbero influire sull'ambito interessato dalla Variante in sinergia con tale intervento.

Riassumendo, si evidenziano quindi ulteriori impatti a carico delle seguenti componenti:

Aria

- incremento dell'inquinamento atmosferico (su un'aria già al limite dei superamenti dei valori massimi giornalieri di PM10 imposti dal D. Lgs. 155/10 cfr. nota ARPA), derivante dal consistente afflusso giornaliero di auto da e verso il polo giudiziario in previsione, che riveste un'importanza sovralocale; a tal proposito va considerato che tale nuova localizzazione degli uffici giudiziari comporterebbe da un lato la delocalizzazione dello stesso traffico veicolare che si dirige verso le attuali sedi, ma dall'altro un aumento dello stesso derivante dall'uso di veicoli di chi invece attualmente raggiunge le stesse a piedi o con altri mezzi di trasporto pubblici e privati a minore impatto;

Acqua

- consumi di acqua potabile;
- produzione di reflui ("acque grigie" e "acque nere");
- interferenza con l'idrografia sotterranea, stante la possibilità del percolamento delle acque piovane che "saranno destinate (...) al percolamento nelle medesime aree verdi a mezzo tubazioni drenanti per immissione nella falda in loco".

Energia

- incremento dei consumi energetici;

Rifiuti

- incremento della produzione di rifiuti;

Mobilità e trasporti

- incremento del traffico veicolare, in riferimento a quanto prima esposto;

Infine a questi vanno aggiunti i significativi impatti, sebbene a breve termine, derivanti dalla fase di cantiere, elencati al capitolo 7 della parte terza del Rapporto Ambientale.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale in riferimento a quanto emerso approfondendo opportunamente quanto evidenziato; tale analisi permetterà di ottenere un quadro più completo e orientare ulteriormente la scelta dell'Autorità procedente verso una progettualità più attenta alla sostenibilità ambientale.

In conclusione, pur condividendo che l'ipotesi progettuale legata alla Variante così come prospettata nel Rapporto Ambientale, in linea generale, possa muoversi verso la sostenibilità ambientale, si rileva che permangono, relativamente alla sostituzione dell'area agricola con le previsioni insediative proposte, criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e problematiche derivanti dall'operatività di tali strutture previste dalla variante.

2.6. Misure di mitigazione

In linea generale le misure di mitigazione proposte consistono in indicazioni riguardanti, sia la progettazione dell'edificio, che la sua gestione futura, riassumendo esse consistono in:

- l'uso totale di energie rinnovabili e di apparecchiature elettriche ad alto rendimento;
- il recupero totale e riuso delle acque grigie e piovane;
- il recupero delle esistenti alberature in migliore stato vegetativo, con piantumazione di nuove alberature autoctone;
- la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
- la riqualificazione del parcheggio pubblico esistente;
- l'adozione di criteri costruttivi con massimi requisiti ambientali ed energetici;
- l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
- la non occlusione delle visuali da e verso il bene culturale "Villa Lambertini";
- il riutilizzo del patrimonio culturale
- il posizionamento di barriere alberate e siepi, anche antirumore;
- il posizionamento di park and ride;
- la tutela degli alberi di ulivo;
- il rispetto delle distanze regolamentari da emergenze idrologiche così come identificate nel vigente piano di assetto idrologico (P.A.I.).

Come già rilevato, non è chiaro se e quali di tutte queste misure/proposte sono state fatte proprie dalla Variante, atteso che non tutte le indicazioni sono presenti nell'art. 32 bis.

PERTANTO, SI PRESCRIVE quanto segue.

- Integrare opportunamente le misure di mitigazione nelle Norme Tecniche di Attuazione della variante, in modo da poter indirizzare verso la sostenibilità ambientale la fase attuativa.
- Tali misure, dettagliate il più possibile anche, ove possibile, con percentuali minime da rispettare, devono anche riguardare:
 - la promozione dell'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - la definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine globale dell'area (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);
 - la garanzia di un buon clima acustico negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto dalle strade contermini (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica funzionali all'inserimento paesaggistico dell'area con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere, asfalti fonoassorbenti), riducendo il traffico veicolare all'interno dell'area, utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, in particolare per le strutture edilizie adibite ad usi civili, come uffici, bar, mense, ecc.);
 - la realizzazione delle aree a verde in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'esecuzione delle opere, prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, percorsi pedonali/ciclabili, eliminazione barriere architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc...).

- la creazione di fasce di mitigazione paesistica ed ecologica, ad esempio progettando i viali come elementi di integrazione con il territorio circostante, individuando zone di transizione perimetrali in prossimità delle aree, integrando la struttura con il territorio agricolo, con l'uso della vegetazione autoctona a bassa esigenza di manutenzione e richiamando la trama agricola del territorio;
- la localizzazione di servizi e infrastrutture dedicati prioritariamente agli addetti ma anche all'intera comunità locale, volti ad ottimizzare i brevi tempi residuali all'attività lavorativa (es. ufficio postale, centro congressi, distributori di benzina, nido, farmacia, ecc.);
- l'indicazione di azioni volte a favorire la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) all'interno dell'area (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike) nonché da e verso la prevista stazione della metropolitana.
- per le fasi di cantiere:
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina e sottoposte a tutela quali quantitative presenti nel piano di Tutela delle Acque (misure 2.10);
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
 - saranno proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti; sarà previsto, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; ci si riferisca in particolare all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il riutilizzo di terre e rocce da scavo;
 - qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espanto di alberi di ulivo si privilegi la loro ricollocazione nelle aree verdi previste e si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dal DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio.
- Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):
 - la definizione di misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale per collegarla con il centro urbano e con i principali nodi di collegamento del territorio provinciale, regionale e nazionale, quali la stazione ferroviaria e l'aeroporto di Bari (es. potenziamento/attivazione di linee di autobus/navette), in particolare nelle more della realizzazione della metropolitana prevista.
 - la verifica e l'eventuale potenziamento, se necessario, della capacità depurativa degli impianti di

trattamento dove verranno convogliati i reflui prodotti dagli interventi che verranno realizzati. Inoltre, nell'ambito della progettazione preliminare, si valuti la possibilità di realizzare un impianto di fitodepurazione che sia a servizio dell'intera area.

- la definizione di azioni per una corretta gestione dei rifiuti e dei materiali (ad esempio orientando la scelta di materiali da costruzione utilizzati nel processo produttivo verso materiali sostenibili e appartenenti alla cultura locale, riducendo il consumo di materia e la produzione di rifiuti, predisponendo adeguate aree per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti e isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (ovvero apposite strutture per la raccolta collettiva di rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellullosici, ecc.) Inoltre, nell'ambito della progettazione preliminare, si valuti la possibilità di realizzare un impianto di compostaggio che sia a servizio dell'intera area.

- l'individuazione di azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune misure volte alla riduzione dell'eventuale inquinamento rilevato.

Si rileva che le misure di mitigazione proposte, pur riducendo gli effetti prima evidenziati, non conducono all'eliminazione delle criticità ambientali e paesaggistiche sopra rilevate in merito alla sostituzione dell'area agricola con le previsioni insediative proposte e che l'Autorità procedente non ha previsto vere e proprie misure atte a compensare la nuova urbanizzazione e i conseguenti effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione della Variante.

2.7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Come già anticipato, la variante è funzionale alla ipotesi progettuale avanzata in sede di Bando di Ricerca di Mercato, che tuttavia non è agli atti della documentazione presentata. La questione della valutazione delle alternative è affrontata nel capitolo 2 della parte terza del Rapporto Ambientale rispondendo principalmente alla richiesta mostrata nella DD 96/2012 che chiedeva di "esplicitare le ragioni che spingono a variare la destinazione urbanistica dell'area oggetto d'intervento evidenziando costi/benefici sotto il profilo economico, sociale nonché ambientale e l'assenza di alternative possibili in altre aree comunali, ad esempio già destinate all'urbanizzazione e/o compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento, destinate a servizi o PIP)". Tale richiesta era avanzata in ragione di evidenziare "la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente" (art. 4 co. 4 lett. a) e all. 1 alla parte II del D. Lgs. 152/06). Nel caso di specie tale integrazione infatti "risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale relative alla realizzazione progettuale prevista dalla Variante e che, pur facendo riferimento alla L. R. 13/2008, sono descritte nel Rapporto Preliminare ma non sono integrate nell'art. 32 bis della NTA del PRG relativo alla nuova destinazione;
- nelle scelte localizzative che devono considerare non solo l'aspetto delle infrastrutture esistenti, ma anche altri aspetti di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, creazione di quartieri satellite, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili in altre aree comunali, ad esempio già destinate all'urbanizzazione e/o compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento, destinate a servizi o PIP), come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008."(DD 96/2012)

Le motivazioni che hanno portato alla scelta della proposta progettuale e conseguentemente alla variante, sono ribadite in diversi punti del Rapporto Ambientale e consistono:

- nella rispondenza ai requisiti contenuti nel Quadro Esigenziale e al bando di Ricerca di Mercato, non

agli atti ma più volte citato, che richiedevano:

- che "il sedime proposto dovrà essere ubicato in un contesto già urbanizzato e dotato di adeguati importanti collegamenti rivolti sia verso la città sia verso il territorio distrettuale (province di Bari e Foggia) di competenza della Corte d'Appello di Bari".

- che la proposta rispondesse alle esigenze di spazi atti ad accogliere tutti gli edifici della Giustizia Ordinaria e della Giustizia Minorile, e consentisse la realizzazione, sul sedime confinante, anche delle strutture carcerarie e di quelle della Giustizia Amministrativa e Tributaria;

- "la possibilità, da parte dei soggetti interessati, di acquisire il progetto già redatto dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di Uffici Giudiziari in corso della Carboneria, per un costo di circa euro 4.900.000.

- l'impegno ad avviare i lavori di costruzione entro il 31/12/2003 "ove intervengano tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti" ed a completarli entro i termini precisati in offerta.

- la disponibilità, da parte del Comune di Bari, di euro 43.500.000 in conto capitale, oltre ad a/anno 3.000.000 (pari ai canoni annuali attualmente sostenuti per la locazione di immobili per Uffici Giudiziari)".

- nell'esistenza nello stesso ambito territoriale di importanti previsioni urbanistiche di P.R.G., in diverse fasi di attuazione consistenti in:

- grande area per "Terziario-Direzionale", il cosiddetto "Tondo di Carbonara" (maglie 50, 51, 52 e 53), della superficie di circa 30 ettari, su cui è consentita una volumetria massima di circa 1.500.000 mc destinata metà a residenze e metà a uffici, con una previsione di circa 15.000 nuovi abitanti;

- "Zona di espansione" costituita dalle maglie 18, 19 e 20, dove è previsto un significativo insediamento residenziale di circa 500.000 mc, per 5.000 nuovi residenti;

- aree circostanti lo stadio S. Nicola, per cui esiste il "Piano di riqualificazione dello stadio S. Nicola", approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3/2009, in Variante al P.R.G, che prevede, per lo stadio e per le aree attigue, attività sportive, ricreative, culturali, commerciali, ricettive, espositive;

- grande maglia di circa 180 ettari destinata dal P.R.G. alle "Sedi Universitarie".

A ciò si aggiungono i vantaggi derivanti dalla proposta selezionata, che sono evidenziati nell'allegata "Valutazione di impatto economico-sociale di un progetto di infrastrutturazione urbana: la Cittadella della Giustizia in Bari" del Politecnico di Bari di cui si riportano testualmente alcuni punti:

- "La razionalizzazione distributiva e l'accorpamento degli uffici comporteranno, presumibilmente, una riduzione di almeno il 40% degli oneri per guardiania e custodia, che possono essere pertanto stimati, in prima approssimazione, in a/anno 420.000.

- Il raddoppio delle superfici complessivamente disponibili comporta un aumento meno che proporzionale dei relativi oneri, in considerazione delle prevedibili economie di scala (si pensi al servizio di pulizie, concentrato in un unico grande plesso) e - soprattutto - delle nuove dotazioni tecnologiche (risparmio energetico). In termini sintetici, e di primissima approssimazione, si stima nel 80% circa l'aumento dei relativi oneri, che passano pertanto da circa a/anno 1.300.000 a circa a/anno 2.340.000."

- "benefici funzionali, organizzativi e gestionali (diretti e indiretti), in termini di ottimale utilizzo delle risorse, derivanti dall'accorpamento di tutte le funzioni giudiziarie in un unico plesso appositamente progettato e realizzato."

- "Rispetto al sistema di trasporti a scala urbana e sovraurbana la delocalizzazione proposta dal progetto comporta vantaggi per il quartiere Libertà e per il centro murattiano (in termini di decongestionamento) e per la maggior parte degli utenti (in termini di facilità d'accesso e di parcheggio) certamente preponderanti rispetto agli eventuali svantaggi, peraltro tutti superabili con interventi relativamente semplici.

- Rispetto all'impatto sociale, infine, la proposta progettuale appare pienamente condivisibile per le notevoli ricadute positive sul quartiere Libertà e sulla circoscrizione Carbonara-Ceglie-Loseto, nello stato attuale della stessa e in previsione degli altri importanti insediamenti di terziario pubblico e privato previsti nel suo territorio".

I vantaggi valutati si concentrano in modo particolare sugli aspetti gestionali legati alla proposta

selezionata e su considerazioni legate all'accorpamento delle sedi giudiziarie e all'allontanamento di alcuni uffici giudiziari dal quartiere Libertà.

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti, che fa riferimento più specificatamente all'area individuata della variante, si richiamano i punti di debolezza evidenziati in precedenza.

Infine, per quanto riguarda l'impatto sociale sulla circoscrizione Carbonara-Ceglie-Loseto, nella stessa valutazione si evidenzia che "la dislocazione della Cittadella della giustizia in un'area molto più periferica, quale quella prevista nel progetto e inclusa nella IV circoscrizione, costituirebbe, a sua volta, quel flagship project, che difficilmente potrebbe qui approdare con interventi di semplice recupero e riuso: troppo marginale è l'area perché interventi puntuali e non forti segnali possano sradicare il forte isolamento e degrado sociale, fisico ed economico dei quartieri che qui sorgono" sebbene alla stessa cittadella potrebbero essere affiancate "funzioni minori e di supporto che metterebbero in moto meccanismi di recupero e di rivitalizzazione urbana".

Relativamente alla questione delle "alternative possibili", nel Rapporto Ambientale si riferisce che tale problematica "era stata affrontata e definitivamente chiusa dal medesimo Comune di Bari, nel lontano anno 2004, allorché la Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia dell'Assessorato al Territorio del Comune di Bari, con nota prot. 228560 del 04.11.2004, aveva acclarato che delle n. 18 aree esaminate, aventi specifica destinazione urbanistica per "uffici giudiziari" di cui all' art. 32 lett. h) delle N.T.A. del P.R.G., nessuna aveva estensione e requisiti adeguati ad accogliere la "Sede Unica degli Uffici Giudiziari" di Bari. Con ciò, quindi, lo stesso Comune di Bari aveva confermato quanto già esplicitato nel bando di gara di Ricerca di Mercato e cioè che il P.R.G. del Comune di Bari non dispone di idonee adeguate aree destinate ad accogliere la Sede Unica degli Uffici Giudiziari, la cui realizzazione, quindi, richiede necessariamente una variante". Inoltre "la conferma che la localizzazione della nuova opera giudiziaria, di cui alla presente Variante, non sia più oggetto di valutazioni tendenti ad individuare "alternative possibili" in altri contesti urbani, riviene soprattutto dalle ineludibili motivazioni, determinate da n° 6 "sentenze definitive" del Consiglio di Stato (sentenze n° 4267/07; n° 3816/08; n° 3817/08; n° 2153/10; n° 8420/10; n° 4710/11), che hanno definitivamente stabilito l'iter urbanistico a compiersi, ordinando al Comune di Bari e, in sua sostituzione, al Commissario ad Acta, di attuare la Variante urbanistica sull'area su cui la società proponente ha proposto la realizzazione della nuova opera giudiziaria."

Si rileva tuttavia che l'analisi delle alternative, anche relativa alla 18 aree citate peraltro caratterizzate da un indice di fabbricabilità inferiore, condotta in sede di procedura di VAS, avrebbe dovuto approfondire le ragioni ambientali della scelta localizzativa effettuata, con lo scopo di ponderare precauzionalmente e preventivamente gli effetti della pianificazione, che una variante, che comporti la nuova urbanizzazione di un'area ad uso agricolo rispetto a quella che riguardi il riassetto di un'area già urbanizzata o a tali fini destinata in sede previsionale, possa ben essere diversamente valutata. In merito si richiama l'art. 4 co. 3 dello stesso decreto che testualmente recita "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione".

PERTANTO SI PRESCRIVE, al fine di ottenere un quadro completo dell'integrazione delle considerazioni ambientali in tale processo pianificatorio e orientare la scelta dell'Autorità procedente nonché dell'organo competente alla approvazione della Variante verso la sostenibilità ambientale, di motivare, attraverso un'opportuna analisi ambientale, la scelta intrapresa. In particolare si dovrà focalizzare l'attenzione sulle maggiori criticità ambientali pertinenti, quali consumo di suolo agricolo, cambiamenti del flusso del traffico e interferenza con il paesaggio. **INOLTRE, SI PRESCRIVE** di

elaborare una sintesi completa delle ragioni ambientali della scelta intrapresa dandone atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.8. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale. A tal fine nel capitolo 6 della Parte terza del Rapporto Ambientale sono stati indicati gli indicatori che saranno oggetto del monitoraggio ambientale (consumo di acqua potabile e non, consumi di energia e controllo della temperatura dei locali chiusi per lo stoccaggio dei rifiuti umidi). Tale monitoraggio tuttavia non fa riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, che, come precedentemente rilevato, non sono stati esplicitati nella trattazione, e dunque non permette di verificare il raggiungimento o meno della sostenibilità ambientale e delineare le eventuali e necessarie azioni da intraprendere in fase attuativa (cd. misure correttive).

Inoltre non sono indicate le responsabilità, le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti nonché la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare nel Rapporto Ambientale il paragrafo relativo agli indicatori, perfezionando l'elenco con altri relativi agli impatti di cui al precedente paragrafo 2.5 e si indichino quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità, che dovranno essere efficacemente indicati. Si specifichi anche per questi indicatori la popolabilità, i target di riferimento, i tempi e le scale di rilevazione degli stessi, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali azioni da intraprendere (cd. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di riferimento. Tali indicatori dovranno essere coerenti con la proposta progettuale che verrà attuata.

3. CONCLUSIONI

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica della sola Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" nel Comune di Bari. Si richiamano tutte le prescrizioni ed osservazioni fornite, e si rammenta quanto segue.

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto, "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto, "il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano.

- Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del Decreto, "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e della Variante, alla luce del parere motivato.

- Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, "Il piano o programma ed il rapporto ambientale,

insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelta la Variante, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Decreto.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" nel Comune di Bari;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del Decreto, parere motivato della Variante al P.R.G. da “Zona per attività di tipo A” in “Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie” nel Comune di Bari - Autorità procedente: Commissario ad Acta, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, all'Autorità procedente, al Comune di Bari, all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica e Servizio Assetto del Territorio;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto